

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Bertil Cottier
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto Segretario giurista Marco Poretti per statuire sulla denuncia presentata il 5 ottobre 2011 da

A.

contro l'operato degli avvocati

B.

e

C.

richiamate le risultanze istruttorie e le osservazioni del 20 dicembre 2011 della denunciata e del 25 gennaio 2012 dell'avv. C.,

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato
in fatto e in diritto

che il 17 ottobre 2011 la Divisione della giustizia ha trasmesso per competenza alla scrivente Commissione la denuncia in oggetto.

che la vertenza trae spunto dalla Convenzione per l'accesso al registro fondiario informatizzato del Cantone Ticino nella procedura di richiamo per via elettronica (di seguito: Convenzione),

conclusa il 5 maggio 2010 dalla notaio avv. B. con lo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dalla Divisione della giustizia;

che tale Convenzione "ha lo scopo di regolamentare l'accesso ai dati riguardanti il registro fondiario informatizzato e di garantire la sicurezza dei dati trasmessi" (art. 1 Convenzione);

che, in buona sostanza, la società A. sospetta la notaio avv. B. (denunciata) di aver indebitamente utilizzato l'accesso al portale SIFTI-WEB (Sistema di Informazione Fondiaria del Cantone Ticino) estraendone illecitamente dei dati personali confidenziali (riguardanti le ipoteche gravanti la particella n. 3 del comune di Lugano di proprietà della denunciante), chiede pertanto di controllare la regolarità della fattispecie esposta e di adottare – se del caso – delle sanzioni;

che in data 20 dicembre 2011 la denunciata ha risposto alle censure della società A. sostenendo – per quanto è qui d'interesse – che l'utilizzazione litigiosa del portale SIFTI-WEB sarebbe stata effettuata dal secondo utente autorizzato – conformemente a quanto previsto dall'art. 2 lett. b Convenzione – ad usare il suo account. A mente della denunciata, il secondo utente – l'avv. C. – avrebbe assunto autonomamente e direttamente tutti gli impegni e tutte le responsabilità riconducibili alla Convenzione. La denunciata reputa di aver dal canto suo adempito a tutti gli obblighi previsti dalla convenzione e di non essere pertanto tenuta a rispondere dell'operato del secondo utente. Tra gli allegati alle osservazioni in parola, la denunciata ha prodotto la richiesta dell'avv. C. tendente ad ottenere l'accesso al SIFTI-WEB in qualità di secondo utente dell'account. Nello scritto del 16 febbraio 2006 (allegato 3) l'avv. C. precisava che l'avv. B. era una collaboratrice dello studio e puntualizzava *"Non allego dichiarazione alcuna concernente eventuali rapporti di dipendenza lavorativa: sono titolare dello studio"*;

che con osservazioni del 25 gennaio 2012 l'avv. C. conferma d'aver effettuato gli accessi litigiosi al SIFTI-WEB all'insaputa della denunciata. Il legale conferma pure che l'accesso non è avvenuto nell'ambito di un mandato di tipo notarile, così come prescritto dall'art. 4 Convenzione, bensì in quello di un mandato rela-

tivo a una pratica non notarile. Egli aggiunge infine che oggi, l'acquisizione dei dati nei modi e con gli scopi di quella effettuata a metà 2011 sarebbe perfettamente lecita in ragione dell'entrata in vigore – il 1° gennaio 2012 – della nuova Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF, v. art 28 ORF) che ha sostituito la vORF;

che – a prescindere dal quesito della validità dell'attribuzione di competenza prevista dagli art. 11 e 14 Convenzione, con la quale la Commissione cantonale per la protezione dei dati viene incaricata di esaminare e sanzionare un'eventuale violazione della Convenzione – la scrivente Commissione è in ogni caso competente a verificare la conformità dell'agire della denunciata, pubblico notaio, alla Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP, art. 2 e 31a);

che, a titolo preliminare, la Commissione osserva che la concessione all'avv. C. del secondo accesso all'account della denunciata è – di per sé – problematica, in quanto nel febbraio 2006 l'avv. B. era una collaboratrice dell'avv. C., circostanza specificata anche da quest'ultimo nella comunicazione tramite la quale ha chiesto il menzionato accesso al sistema SIFTI-Web. L'utente responsabile dell'account si trovava dunque in condizione di subordinazione – rispettivamente non era posta ad un livello gerarchico chiaramente più elevato – rispetto al secondo utente. Questa circostanza non poteva che essere foriera di problemi; o meglio lasciava trasparire con sufficiente evidenza che il responsabile dell'account non disponeva della facoltà di sorvegliare/dirigere l'utilizzo del medesimo secondo quanto previsto dalla Convenzione né di controllare il secondo utente in altro modo (né appare averne la possibilità oggi);

che – ad ogni buon conto – l'art. 17 LPDP prevede chiaramente che chi elabora dati personali deve prendere misure appropriate di sicurezza contro la perdita, il furto, l'elaborazione e la consultazione illecita;

che nel caso in esame è stato accertato che l'avv. C. ha utilizzato un accesso alle informazioni consentitogli nel solo ruolo di notaio

allo scopo di trasmettere a terzi dati personali che non gli erano necessari per la sua attività di notaio;

che non regge la tesi della denunciata giusta la quale l'avv. C., in qualità di secondo utente autorizzato a consultare SIFTI-WEB, sarebbe il solo responsabile del proprio agire, dovendo l'avv. B. assicurare solamente d'aver assunto tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi per garantire che terzi (non autorizzati) non possano accedere alla banca dati del Registro fondiario;

che, infatti, il citato art. 17 LPDP prevede chiaramente che chi elabora dati deve prendere misure appropriate di sicurezza contro l'elaborazione e la consultazione illecite dei dati messi a disposizione. In particolare, il principio di finalità desunto dall'art. 4 cpv. 3 LPD stabilisce che *“i dati raccolti possono essere trattati soltanto per conseguire lo scopo indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge”*. Ora, è palese che l'utilizzo per fini non notarili dei dati richiamati autonomamente da un avvocato dal SIFTI-WEB contrasta con il richiamato principio, configurando nel contempo una violazione della protezione dei dati personali;

che nella sua qualità di titolare dell'account principale, tanto che le sue generalità figurano anche sugli estratti richiamati dal secondo utente dal sistema SIFTI-WEB, la denunciata non può limitare la propria responsabilità alla mera adozione di misure di sicurezza esterne al sistema (uffici chiusi a chiave, password ai computer ...), visto tra l'altro che al momento della conclusione della convenzione da parte del secondo utente l'avv. B. era alle dipendenze dell'avv. C. e già questa constatazione lascia presumere che non abbia potuto disporre delle particolari procedure di protezione, diverse da quelle previste dal proprio datore di lavoro;

che, ad ogni buon conto, l'art. 4 cpv. 3 LPDP stabilisce chiaramente che *“è considerata elaborazione di dati personali ogni operazione intesa, segnatamente, a raccogliere, conservare, utilizzare, modificare, trasmettere o distruggere questi dati”*. Visto che l'accesso – dal medesimo account – può essere effettuato solo da due persone (una delle quali è il notaio utente principale, v. in proposito l'art. 2 lett. b Convenzione) appare evidente che il pri-

mo utente è responsabile anche per l'elaborazione dei dati effettuata dal secondo utente;

che di conseguenza l'avv. B., notaio titolare e responsabile dell'account in parola – così come l'avv. C., titolare del secondo diritto d'accesso – ha violato l'art. 17 LPDP;

che la tesi secondo cui attualmente il citato accesso non sarebbe più vietato visto il nuovo tenore dell'ORF non è meritevole di tutela in quanto gli accessi in parola sono stati effettuati al tempo della validità della vORF;

che, infine, anche la richiamata applicazione della *lex mitior* (la nuova ORF concede l'accesso ai dati del registro fondiario pure agli avvocati) nulla muta alla sostanza della questione in quanto la violazione dell'art. 17 LPDP rimane immutata;

che per il resto la trasmissione litigiosa (effettuata da un avvocato nel quadro di una vertenza privata) non si iscrive nel campo d'applicazione degli art. 10 e 11 LPDP e che essa appare rientrare nella fattispecie contemplata dagli art. 12 e 13 della Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD, RS 235.1);

che è dunque accertata la violazione della LPDP da parte degli avvocati B. e C.. Gli atti sono di conseguenza trasmessi alla Divisione della giustizia per quanto di sua competenza (art. 9 e 11 Convenzione);

per questi motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. La denuncia, ricevibile in ordine, è accolta.
2. E' conseguentemente accertata la violazione della LPDP commessa dall'avv. B. e dall'avv. C.

3. Copia della decisione è trasmessa alla Divisione della Giustizia per quanto di sua competenza.
4. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si attribuiscono spese ripetibili.
5. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al TRAM entro 15 giorni, secondo le modalità descritte dall'art. 46 LPAmM.
6. Intimazione alla denunciante, agli avv. B. e C., alla Divisione della Giustizia, all'incaricato cantonale per la protezione dei dati, Bellinzona, al Consiglio di Stato, Residenza, Bellinzona.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Il Segretario

Dr. iur. avv. Francesco Trezzini, LL.M.

Marco Poretti